

## CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO (CURRICULARE)

TRA

**Università Campus Bio-Medico di Roma**, con sede legale in Roma, Via Alvaro del Portillo, 21, codice fiscale 97087620585, partita IVA 04802051005, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Eugenio Guglielmelli;

E

**Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari**, in seguito denominata "AOU" o "Soggetto Ospitante", con sede in Via Ospedale 54, 09123 Cagliari (CA), CF 031085660925, legalmente rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Chiara Seazzu;  
(di seguito denominate, Le Parti)

Premesso

che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142, ed ai sensi del decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni;

che l'Università Campus Bio-Medico di Roma intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso aziende ed enti pubblici e privati;

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

che i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettere a) e c) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere Tirocini formativi volti a realizzare fasi di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

che il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;

che i tirocini si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari

Si conviene e stipula quanto segue

### **Art. 1 - Premesse e Finalità**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dell'Ateneo, d'ora in poi denominati "tirocinanti", su proposta dell'Università Campus Bio- Medico di Roma, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

### **Art. 2 – Modalità di svolgimento del tirocinio**

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo;

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.

I referenti per l'attuazione della presente Convenzione sono:

#### **- Per il Soggetto Promotore:**

- Per il Soggetto Ospitante: Prof.ssa Monica Maria Francesca Puligheddu, Direttore della S.C. Neurologia, quale Direttore dell'Esecuzione della Convenzione – D.E.C.

Per ciascun tirocinante accolto dal Soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento proposto dal Soggetto Proponente e concordato col tutor aziendale, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

### **Art. 3 - Obblighi del tirocinante**

L'accesso alle strutture aziendali del Soggetto Ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D. Lgs 81/08);
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutore universitario e dal responsabile aziendale.

Per le modalità di accesso alla struttura ospitante e lo svolgimento dell'attività relativa alla frequenza a fini didattico-formativi, nonché per tutti gli aspetti non specificamente disciplinati dalla Convenzione, si applica la procedura di frequenza definita dal Soggetto Ospitante.

### **Art. 4 – Soggetto Ospitante**

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- garantire ai tirocinanti l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito del tirocinio;
- assicurare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (es. D.lgs. 81/2008 s.m.i.), come nel tempo vigente, in particolare, affinché ai tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di

- prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di valutazione elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante, custodita presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva;
- adempiere agli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di profilassi, medicina preventiva e radioprotezione nei confronti dei tirocinanti con l'obbligo di comunicare periodicamente all'Università, per il tramite della Sorveglianza medica (all'indirizzo di posta elettronica: [SorveglianzaMedica@unicampus.it](mailto:SorveglianzaMedica@unicampus.it)), i risultati dei controlli effettuati sui tirocinanti stessi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 101/2020. Se richiesto dal Soggetto Ospitante, l'Università è disponibile a trasmettere copia della documentazione sanitaria già in possesso relativa ai tirocinanti in materia di profilassi, medicina preventiva e radioprotezione, nonché ad eseguire ulteriori esami eventualmente richiesti dalla Struttura ospitante;
  - consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
  - informare il Soggetto Promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante;
  - il Soggetto Ospitante deve comunicare al tutor universitario e al Soggetto Promotore la partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede (sede, orario) al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 5;
  - sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il Soggetto Ospitante con il consenso del Soggetto Promotore, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale;
  - è consentita, inoltre, l'interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del Soggetto Ospitante. Dell'interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del Soggetto Ospitante, tempestiva comunicazione scritta al Soggetto Promotore;
  - tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dal decreto sopra citato.

#### **Art. 4 bis - Rimborso spese**

In ossequio al Regolamento in materia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, approvato con Deliberazione n. 1055 del 20.08.2021, per attività di tirocinio curriculare rivolte ad allievi di soggetti proponenti privati riconosciuti dovrà essere previsto un contributo economico a titolo di rimborso spese a favore dell'AOU, nella sua qualità di Soggetto Ospitante; il rimborso è quantificato sulla base del costo orario dello straordinario previsto dal C.C.N.L. di riferimento del tutor individuato per ogni ora di attività svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Non è previsto alcun rimborso spese a favore dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari nel caso in cui i tirocinanti siano dipendenti a tempo indeterminato della stessa e/o l'attività di tutoraggio sia effettuata da un Direttore di Struttura della medesima Azienda.

#### **Art. 5 – Salute e Sicurezza sul Lavoro**

Ciascuna parte si impegna al rispetto di tutti gli obblighi di spettanza previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008) e in materia di radioprotezione (D.lgs. 101/2020) come nel tempo vigenti, se e in quanto applicabili alle attività oggetto della presente Convenzione, garantendo la cooperazione e il coordinamento necessari ad assicurarne piena e reciproca attuazione.

Il Soggetto Ospitante individua, altresì, il/i Preposto/i per la sicurezza comunicandolo al Soggetto Promotore prima dell'avvio delle attività e indicandone le generalità nel Progetto Formativo e mette a disposizione di tutti

coloro che accedono presso i propri luoghi di lavoro, per la durata della permanenza presso gli stessi, i necessari Dispositivi di Protezione Individuale

#### **Art. 6 - Assicurazione**

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore.

Il Soggetto Promotore si impegna, laddove previsto, a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

#### **Art. 7 - Clausola di Riservatezza**

Il Soggetto Promotore/il tirocinante si impegnano a non divulgare a terzi fatti, informazioni o documenti riconducibili all'organizzazione aziendale o all'attività dell'Azienda/Ente ospitante che gli siano da questi stati comunicati o di cui sia venuto a conoscenza in virtù dell'esecuzione del progetto formativo oggetto della presente Convenzione. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli contrattualmente pattuiti.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

Ciascuna Parte, in qualità di Titolare autonomo, si impegna, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche ed integrazioni, e dal D.lgs. 101/2018, nonché dal Regolamento 2016/679/UE, a trattare tutti i dati personali e le informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione che verranno scambiati tra le stesse, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

I dati saranno elaborati da entrambe le parti quali Titolari autonomi, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

Le parti si danno reciproco atto della **Titolarietà autonoma del Soggetto Ospitante**, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, dei dati personali del Tirocinante i cui dati saranno trattati per lo svolgimento di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica necessarie per la collaborazione concordata. L'Ente in qualità di Titolare autonomo dei dati trattati si impegna sin da ora a procedere con le opportune designazioni di *Persona autorizzata al trattamento dei dati personali* di cui all'art. 29 6 GDPR e dell'art. 2 – *quaterdecies* del d. lgs. n. 101/2018 (“Codice della Privacy”) e a fornire al Tirocinante, in qualità di Titolare del trattamento, le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR

#### **Art. 9 - Clausola di legalità e trasparenza**

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. Il Soggetto Ospitante dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Università (consultabile sul sito internet

dell'Ateneo: [www.unicampus.it](http://www.unicampus.it)) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/ attività previsti dal presente contratto.

#### **Art. 10 - Durata e Rinnovo**

La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dalla data di ultima sottoscrizione. Il rinnovo tacito non è ammesso. La convenzione può essere prorogata per un periodo pari a quello di prima sottoscrizione mediante richiesta di una delle parti da comunicarsi per iscritto a mezzo PEC entro 30 giorni dalla scadenza.

#### **Art. 11 – Foro competente**

Le parti si impegnano a dirimere le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente accordo mediante bonario componimento; solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo, le parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione italiana. Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art.12 - Dichiarazione delle Parti**

Le parti, per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato nella presente Convenzione, fanno espressamente riferimento alla normativa vigente in materia di tirocini.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt.5, 6, 39, 40 del DPR 131 del 26.04.1986 ed è soggetta a imposta di bollo ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. 642 del 26.10.1972).

Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico del Soggetto Promotore.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate.

Per il Soggetto Ospitante

Per il Soggetto Promotore

AZIENDA OSPEDALIERO  
UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

UNIVERSITÀ  
CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

**Il Direttore Generale**  
**Dott.ssa Chiara Seazzu**

Il Rettore  
Prof. Eugenio Guglielmelli